



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.9.2009
COM(2009) 342 definitivo

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]

(Rifusione)

{COM(2009) 344 definitivo}

{SEC(2009) 936}

{SEC(2009) 937}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

A istituire l'EURODAC è il regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹. Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione diretta a modificare tale regolamento (di seguito "proposta del dicembre 2008")².

Obiettivo della proposta era garantire un uso più efficiente della banca dati EURODAC ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo (e fornire così un sostegno più efficiente all'applicazione del regolamento Dublino) e affrontare a dovere le preoccupazioni connesse alla protezione dei dati.

La proposta ha inoltre allineato il quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'EURODAC alla futura agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (di seguito "agenzia IT")³.

La proposta del dicembre 2008 ha poi previsto l'abrogazione del regolamento di attuazione e l'integrazione del suo contenuto nel regolamento EURODAC.

Da ultimo sono state introdotte modifiche per tener conto degli sviluppi dell'acquis in materia di asilo e dei progressi tecnici dall'adozione del regolamento del 2000.

La proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio il 3 dicembre 2008 e il Parlamento l'ha a sua volta trasmessa alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE).

Nella seduta plenaria del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa⁴ che approva la proposta della Commissione con alcuni emendamenti.

2. PROPOSTA MODIFICATA

La presente proposta modifica la proposta del dicembre 2008 al duplice scopo di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri e Europol di accedere alla banca dati centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹ GUL 62 del 5.3.2002, pag. 1.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (COM(2008) 825 definitivo).

³ La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009.

⁴ Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione), P6_TA (2009)0378.

Ove una persona indagata per terrorismo o altri reati gravi risulti registrata come richiedente asilo ma non figuri in nessun'altra banca dati o vi sia registrata solo con dati alfanumerici (che potrebbero essere inesatti, per esempio se l'interessato ha dichiarato un'identità falsa ovvero usato documenti contraffatti), è possibile che le sole informazioni disponibili per identificarla siano i dati biometrici contenuti nell'EURODAC.

L'obiettivo è fare in modo che anche le autorità di contrasto possano consultare l'EURODAC per fini di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. È quindi necessario modificare il regolamento EURODAC affinché preveda esplicitamente questa nuova finalità.

La presente proposta introduce pertanto una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie disposizioni di accompagnamento e modifica la proposta del dicembre 2008.

Il confronto delle impronte digitali in possesso delle autorità di contrasto designate dagli Stati membri e di Europol con i dati dattiloscopici presenti nella banca dati EURODAC sarà possibile solo se necessario in casi specifici e circostanze ben definite. Le disposizioni che disciplinano l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati tengono conto dell'accesso a fini di contrasto.

Avendo il Parlamento europeo adottato la risoluzione sulla proposta di rifusione in prima lettura il 7 maggio 2009, si presume che riuscirà a adottarne una nuova in prima lettura sull'attuale proposta (che riprende i contenuti della proposta del dicembre 2008 e gli emendamenti citati).

La presente proposta viene presentata contestualmente alla proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol (di seguito "decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*]") che fissa le modalità esatte di accesso a fini di contrasto.

Contesto generale

Il programma dell'Aia sollecita un miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni tra autorità di contrasto, anche estendendo l'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.

Le conclusioni del comitato misto del Consiglio GAI del 12-13 giugno 2007 invitavano la Commissione a presentare, quanto prima, le proposte necessarie per "permettere ai servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e all'Europol di avere accesso a determinate condizioni all'Euodac a fini di consultazione nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici e di altri reati gravi".

L'impatto prodotto dall'accesso a fini di contrasto di cui alla presente proposta modificata è oggetto della valutazione di impatto in allegato.

3. COERENZA CON ALTRE POLITICHE

La presente proposta è pienamente in linea con il programma dell'Aia del 2004, con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

La presente proposta è altresì in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni⁵, in cui si legge che "il Consiglio ritiene attualmente un problema il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati VIS. Lo stesso vale per tutti i dati relativi all'immigrazione contenuti in SIS II e per i dati EURODAC. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge ritengono attualmente che questa sia una grave lacuna per l'identificazione di presunti autori di gravi atti di criminalità". Dalla comunicazione del 2005 è stata adottata la decisione VIS per consentire alle autorità di contrasto e a Europol di accedere alla banca dati del VIS.

4. CONFORMITÀ CON LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La presente proposta modificata presta debita attenzione alla tutela dei diritti fondamentali. La valutazione d'impatto allegata alla presente proposta prende in considerazione il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, le modifiche alle disposizioni del regolamento riguardanti *l'informazione obbligatoria dei richiedenti asilo in ordine all'applicazione del sistema Dublino* fanno sì che questo diritto possa essere effettivamente esercitato. La nuova disposizione che impone agli Stati membri di *indicare nell'EURODAC se agiscono in applicazione delle clausole discrezionali* previste dal regolamento Dublino agevola la comunicazione tra gli Stati membri e, facendo chiarezza su quale Stato membro si occupa del caso, riduce l'incertezza per il richiedente asilo. Quanto alla protezione dei dati personali, assicurando una *gestione efficiente della cancellazione dei dati* la presente proposta garantisce che i dati siano conservati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Lo stesso principio sottende alla modifica in virtù della quale *il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi, cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna*, è allineato con il periodo durante il quale il regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni.

Con riguardo alla situazione particolare dei richiedenti protezione internazionale, per esempio, si è posto il problema che i dati estratti dall'EURODAC a fini di contrasto possano cadere nelle mani degli stessi paesi da cui il richiedente è fuggito o di cui teme la persecuzione. Gli effetti sul richiedente, sui suoi familiari e amici potrebbero essere nefasti, il che rischia anzitutto di demotivare i rifugiati dal presentare domanda ufficiale di protezione internazionale. Di conseguenza, nella proposta è contemplato il divieto specifico di trasmettere a paesi terzi, organizzazioni o enti i dati ottenuti ai sensi della stessa. È altresì previsto un vasto meccanismo di monitoraggio e valutazione della proposta, il cui obiettivo

⁵ COM(2005) 597.

sarà anche stabilire se l'attivazione della funzione di ricerca a fini di contrasto avrà portato alla stigmatizzazione dei richiedenti protezione internazionale. Inoltre, affinché il trattamento dei dati personali a fini di contrasto non contravvenga al diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolare ai principi di necessità e proporzionalità, la proposta fissa condizioni ferree riguardo all'accesso delle autorità di contrasto ai dati EURODAC, escludendo così che la banca dati possa essere consultata su base sistematica. La proposta vieta inoltre il trattamento successivo a fini di contrasto definendo chiaramente il tipo di reati per i quali è permesso l'accesso all'EURODAC, dispone rigorose misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e affida il controllo delle attività di trattamento ad autorità pubbliche indipendenti di protezione dei dati. La proposta stabilisce inoltre che al trattamento dei dati personali effettuato a norma del regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 e che il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità di contrasto sulla base dei dati estratti dall'EURODAC è soggetto alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

La presente proposta risulta pertanto pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo (articolo 18) e la protezione dei dati personali (articolo 8), e deve essere applicata di conseguenza.

5. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Nel giugno 2007 la Commissione ha pubblicato il libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo⁶ che individua le opzioni possibili per definire il futuro assetto dei regolamenti Dublino ed EURODAC. In risposta alla vasta consultazione pubblica sul libro verde, sono pervenuti 89 contributi da un'ampia gamma di parti interessate.

I servizi della Commissione hanno discusso i risultati della relazione di valutazione e la scaletta delle modifiche proposte al regolamento con gli Stati membri nel marzo 2008 in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo, e con gli operatori degli Stati membri nell'ottobre 2007 e nell'aprile 2008 in occasione di due riunioni informali di esperti dedicate alle conclusioni della relazione di valutazione.

Nell'approntare le modifiche al regolamento sono stati inoltre consultati informalmente l'UNHCR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) e il GEDP.

Nell'elaborare la presente proposta modificata la Commissione ha consultato gli Stati che applicano l'acquis di Dublino, vale a dire gli Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, così come Europol, con due questionari e una riunione di esperti svoltasi a Bruxelles il 25-26 settembre 2007, durante la quale gli esperti hanno potuto chiarire le risposte al questionario ed esprimersi ulteriormente. In una riunione tenutasi a Bruxelles l'8 ottobre 2007 sono state consultate diverse organizzazioni intergovernative e non governative e altri esperti attivi nel settore dell'asilo e dei diritti fondamentali. I rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati degli Stati che attuano l'acquis di Dublino, l'autorità di controllo comune di Europol e il garante europeo della protezione dei dati sono stati tutti consultati nell'ambito di una riunione svoltasi a Bruxelles l'11 ottobre 2007.

Un elenco dettagliato delle parti consultate è accluso alla valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

⁶ COM(2007) 301.

6. BASE GIURIDICA

La presente proposta modifica la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], presentata dalla Commissione (COM(2008) 825).

La presente proposta modificata si fonda sulla stessa base giuridica della proposta originaria, ossia l'articolo 63, punto 1, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il titolo IV del trattato non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non pregiudica l'eventuale partecipazione al regolamento modificato.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, applicando l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale⁷ concluso con la CE nel 2006, la Danimarca dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

7. CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA SUGLI STATI NON MEMBRI DELL'UE ASSOCIATI AL SISTEMA DUBLINO

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001⁸;
- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008⁹;
- accordo di associazione del Liechtenstein, firmato il 28 febbraio 2008¹⁰.

⁷ Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006).

⁸ Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

⁹ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come si è già detto, all’acquis di Dublino/EURODAC con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati¹¹.

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l’acquis di Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all’adozione di atti che modificano l’acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l’acquis di Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola “ghigliottina” e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all’unanimità.

Poiché la modifica del regolamento EURODAC diretta a inserire una clausola passerella per permettere l’accesso a fini di contrasto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/EURODAC ai sensi dei citati accordi, la procedura descritta si applica anche in relazione alla presente proposta.

8. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l’UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell’ambito del sistema comune europeo di asilo, ai problemi attinenti al regolamento EURODAC. Sebbene con il regolamento del 2000 si sia raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, è ancora possibile perfezionare il sostegno fornito dall’EURODAC all’attuazione del regolamento Dublino. Per la gestione di una banca dati UE creata al fine di contribuire all’attuazione di un regolamento che si occupa di flussi transnazionali di richiedenti asilo, l’intervento dell’UE risulta essenziale.

È necessario poi modificare il regolamento EURODAC per prevedere una finalità secondaria, ossia permettere l’accesso a fini di contrasto del terrorismo e della criminalità ai dati memorizzati nella banca centrale EURODAC. Questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri poiché solo la Commissione può proporre tale modifica.

¹⁰ Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (COM(2006) 754), in attesa di conclusione.

¹¹ Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e il protocollo all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

9. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

La valutazione d'impatto pubblicata insieme alla proposta del dicembre 2008¹² esamina le singole subopzioni per la soluzione dei problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, e giunge alla conclusione che privilegiando un'azione a livello UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

La valutazione d'impatto conclude inoltre che l'unico modo tempestivo, accurato, sicuro e efficiente in termini di costi per stabilire se ed eventualmente dove esistano dati sui richiedenti asilo negli Stati membri è permettere alle autorità di contrasto di accedere all'EURODAC. Se l'obiettivo è stabilire o verificare l'esatta identità di un richiedente asilo, non esistono alternative altrettanto ragionevoli e efficienti all'EURODAC che permettano alle autorità di contrasto di raggiungerlo.

10. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

10.1. Modifiche introdotte in base alla risoluzione del Parlamento europeo

Nella sua risoluzione legislativa il Parlamento europeo dà ampio sostegno alla proposta della Commissione e introduce emendamenti prevalentemente redazionali, oltre ad alcuni di tipo sostanziale. Gli emendamenti proposti sono perlopiù accettabili, in tutto o in parte, salvo eccezioni. Segue la posizione della Commissione al riguardo.

10.1.1. Emendamenti accolti

Emendamenti 3, 5, 6, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 39

Sono accolti in quanto correggono inesattezze e contribuiscono alla coerenza del testo.

Emendamenti 12 e 29

Sono inseriti nel nuovo articolo 8 (informazioni sullo status dell'interessato) che è la fusione degli articoli 6, paragrafo 2, e 17, paragrafo 6, della proposta del dicembre 2008.

Emendamenti 16, 17 e 18

Con una formulazione leggermente diversa l'articolo 12 riprende nella sostanza questi emendamenti.

Emendamento 35

L'emendamento, il cui fine è garantire che la persona interessata riceva le debite informazioni "in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale", è recepito nell'articolo 25, paragrafo 1.

¹² SEC(2008) 2981.

Emendamenti 37 e 38

Sono accolti in quanto chiariscono il testo in ordine ai diritti dell'interessato (articolo 25 della presente proposta).

10.1.2. Emendamenti parzialmente accolti

Emendamento 1

Come risulta dal considerando 2 della presente proposta, l'emendamento è accolto limitatamente al riferimento "protezione *internazionale*" ma non già alla proposta di sopprimere l'espressione "spinti dalle circostanze" per motivi di coerenza con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato¹³.

Emendamento 11

La prima parte dell'emendamento, che prevede due termini distinti per il rilevamento e la trasmissione delle impronte digitali, non è accolto a causa delle difficoltà pratiche che potrebbe procurare agli Stati membri. Si accetta invece di prolungare a 72 ore il termine per la trasmissione (secondo la proposta del PE di 48 più 24 ore) e l'articolo 7 è modificato di conseguenza. La seconda parte propone deroghe alla regola generale ed è complessivamente accettabile. Si propone tuttavia una formulazione diversa in modo da tener conto degli esiti della discussione con il Consiglio.

Emendamento 25

È accolta (e integrata nell'articolo 18, paragrafo 3 della presente proposta) la prima parte dell'emendamento, che rinvia a un ulteriore articolo in relazione al numero di riferimento utilizzato per la transazione relativa a un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente in uno Stato membro.

Emendamento 42

L'emendamento è recepito all'articolo 5, paragrafo 4.

10.1.3. Emendamenti respinti

Emendamenti 4 e 14

Gli emendamenti all'articolo 9 e al connesso considerando 11 della proposta del dicembre 2008 (considerando 17 e articolo 11 della presente proposta) indicano che devono essere cancellati dall'EURODAC i dati dattiloscopici di quanti abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo¹⁴. La richiamata direttiva esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale: per questo motivo è impossibile

¹³ GU L 326 del 13.12.2005, pagg. 13-34.

¹⁴ GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53.

accettare i due emendamenti che, per giunta, sono stati introdotti nella parte del testo non interessata dalla rifusione e sono pertanto inammissibili.

Emendamento 8

L'emendamento è respinto poiché la finalità dell'articolo 5, paragrafo 7, non è determinare l'ambito di applicazione dell'agenzia IT, bensì chiarire che l'Autorità di gestione di cui al regolamento è la stessa di cui ai regolamenti SIS II e VIS.

Emendamento 9

L'emendamento (connesso all'articolo 5 della presente proposta) non è accolto in quanto è inerente alla proposta di istituire l'agenzia IT e non già alla presente proposta.

Emendamento 23

L'emendamento, che propone di aggiungere all'articolo 16, paragrafo 2 della presente proposta un riferimento a ulteriori articoli della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta¹⁵ non è ritenuto necessario trattandosi di situazioni già contemplate nell'attuale formulazione.

Emendamento 28

Obiettivo dell'emendamento è introdurre l'obbligo di informare il GEPD di ogni risposta falsa. Poiché è compito delle autorità nazionali di protezione dei dati e non già del garante europeo della protezione dei dati monitorare direttamente il funzionamento quotidiano del sistema, non è possibile accogliere l'emendamento proposto (peraltro non richiesto dallo stesso GEPD nel suo parere sulla proposta).

Emendamento 31

L'emendamento introduce una disposizione che vieta il trasferimento dei dati alle autorità di paesi terzi. Stabilendo che solo le autorità designate degli Stati membri hanno accesso all'EURODAC e vietando esplicitamente, al suo articolo 22, il trasferimento dei dati a paesi terzi, il regolamento in vigore è già chiaro al riguardo. L'emendamento è quindi respinto in quanto non necessario; anzi, potrebbe dare l'impressione che prima fosse possibile trasferire dati a paesi terzi.

Emendamento 32

L'emendamento prevede che l'Autorità di gestione fissi “una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere a Eurodac devono soddisfare”. La disposizione proposta non è chiara e rischia di generare inutili oneri amministrativi a carico dell'Autorità di gestione: l'esame del personale che ha accesso all'EURODAC risulta più efficiente se svolto a livello nazionale.

¹⁵ GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12-23.

Emendamento 33

L'emendamento introduce l'obbligo in capo agli Stati membri di segnalare le modifiche dei rispettivi elenchi delle autorità entro trenta giorni dalla modifica. L'onore che ciò comporterebbe è considerato inutile e il termine proposto irrealistico. Per giunta, l'emendamento non è conforme a disposizioni analoghe del regolamento Dublino.

Emendamento 40

L'emendamento mira a porre l'Autorità di gestione sotto il controllo del GEPD. Non è questo l'oggetto del regolamento EURODAC.

10.2. Modifiche introdotte in base agli esiti dei negoziati in sede di Consiglio

Articolo 8

Questo nuovo articolo è stato voluto affinché gli Stati membri siano informati sullo status dell'interessato. Esso ricomprende anzitutto disposizioni già presenti nella proposta del dicembre 2008, ossia l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 6, che riguardano le informazioni sulle persone trasferite in base a una procedura di *ripresa in carico* e l'applicazione della clausola di sovranità del regolamento Dublino. Inoltre l'articolo dispone che gli Stati membri siano informati anche se una data persona, i cui dati figurano nella banca dati, è stata trasferita a norma di una procedura di *presa in carico* ovvero se quella persona ha lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento.

Il nuovo articolo agevolerà quindi gli Stati membri nel determinare lo Stato membro competente a norma del regolamento Dublino.

Articolo 12

Scopo delle modifiche apportate all'articolo è stabilire chiaramente a quali cittadini di paesi terzi o apolidi vadano rilevate le impronte digitali e in quale momento. In tale modo si otterrà un'armonizzazione fra le pratiche degli Stati membri e si garantirà che le impronte digitali siano rilevate e inviate alla banca dati EURODAC non appena l'interessato sia autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri.

Articolo 30

Fino a che non sarà avviata l'agenzia IT, la Commissione continuerà a produrre i due tipi di relazione previsti dal regolamento in vigore: le relazioni annuali (comprehensive dell'analisi delle statistiche annue) e le relazioni di valutazione (insieme con la relazione del regolamento Dublino).

Altre modifiche

Sono stati modificati i considerando 3, 19 e 32, l'articolo 5, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, paragrafo 1, onde tener conto delle proposte redazionali formulate durante i negoziati in sede di Consiglio che la Commissione ha ritenuto di poter accettare.

10.3. Modifiche dirette a consentire l'accesso a fini di contrasto

Articolo 1

Il paragrafo 2 è modificato in modo da integrare la nuova finalità del sistema.

Articolo 2

È aggiunto il paragrafo 1, lettera c), punto iv) onde assicurare che le autorità designate per accedere all'EURODAC a fini di contrasto rispettino anche le disposizioni sulla responsabilità in materia di utilizzazione dei dati e di sicurezza dei dati. Alle lettere f) e g) vengono definiti il punto di accesso nazionale e l'autorità di verifica.

Articolo 3

Questo nuovo articolo introduce una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto istituendo un nesso tra uno strumento di terzo pilastro (decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*]) e il presente regolamento di primo pilastro.

Articolo 6

Le lettere i) e j) introducono l'obbligo di raccogliere statistiche sul numero di consultazioni a fini di contrasto e delle risposte pertinenti.

Per sostenere al meglio le finalità dell'accesso a fini di contrasto, la presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'EURODAC, vale a dire una nuova funzione di ricerca sulla base della cosiddetta impronta latente¹⁶.

Articolo 13

Al secondo comma del paragrafo 1 è fatto riferimento all'articolo 3 per tener conto della possibilità di accesso a fini di contrasto.

Articolo 19

Viene esteso l'ambito di applicazione del paragrafo 4 per tenere conto della possibilità di accesso a fini di contrasto.

Articolo 22

Il nuovo paragrafo 2 introduce il nuovo tipo di consultazione del sistema: nell'ambito dell'accesso a fini di contrasto i dati introdotti sono confrontati con tutti i dati dattiloscopici memorizzati nella banca dati centrale.

¹⁶ L'impronta latente è la riproduzione fortuita delle creste papillari su un corpo. Le impronte latenti sono spesso frammentarie e per visualizzarle possono essere necessari metodi chimici, polveri o sorgenti di luce alternative.

Articolo 25

Al paragrafo 1, la modifica della lettera b) è diretta a garantire che, nel rilevare le impronte dell'interessato, questi sia informato anche della possibilità che i suoi dati siano consultati a fini di contrasto.

Articolo 30

Il paragrafo 5 è modificato per estendere la valutazione complessiva del regolamento EURODAC al meccanismo di accesso a fini di contrasto. Nell'ambito di questa valutazione più ampia si potrà appurare anzitutto se sarà stato fatto un uso proporzionato del meccanismo introdotto dall'articolo 3, se saranno stati rispettati i diritti individuali e se l'applicazione del meccanismo non avrà avuto per effetto di stigmatizzare i richiedenti asilo. La valutazione potrà altresì tenere conto delle relazioni approntate dal garante europeo della protezione dei dati, dalle autorità nazionali di protezione dei dati e dall'autorità di controllo comune di Europol nell'ambito delle loro funzioni di controllo. Sulla scorta di questa valutazione la Commissione potrà presentare opportune proposte.

11. INCIDENZA DI BILANCIO

La presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'EURODAC diretta a permettere il confronto a fini di contrasto. È altresì proposta una nuova funzione di ricerca sulla base di un'impronta latente.

La scheda finanziaria allegata alla presente proposta vale anche per la proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (COM(2009) 344).

Il costo stimato di 2,415 milioni di euro comprende tre anni di manutenzione tecnica, i connessi servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware, l'aggiornamento e la personalizzazione necessari per permettere la consultazione a fini di contrasto, nonché le modifiche introdotte in relazione alla finalità originaria dell'asilo non connesse con l'accesso a fini di contrasto. Nella scheda finanziaria continuano a figurare, per motivi di chiarezza, gli importi della proposta di rifusione EURODAC adottata il 3 dicembre 2008.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione¹⁷,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹⁸,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹⁹ e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino²⁰. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

¹⁷ COM(2008) XXX.

¹⁸ GU C [...], [...], pag. [...].

¹⁹ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

²⁰ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

↓ 2725/2000/CE considerando 1

~~(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.~~

↓ 2725/2000/CE considerando 2
(adattato)

~~(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino").~~

↓ nuovo

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione internazionale nella Comunità.

(3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adotta il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 chiede che sia completata l'istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria.

(4) Il programma dell'Aia sollecita il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea.

(5) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni²¹, del 24 novembre 2005, la Commissione ritiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'EURODAC in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda d'asilo.

(6) Per poter prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi occorre accedere ai dati dattiloscopici conservati nella banca dati centrale EURODAC a fini di contrasto.

²¹ COM(2005) 597 definitivo del 24 novembre 2005.

(7) È opportuno che le autorità di contrasto designate dagli Stati membri e Europol possano accedere a tali dati soltanto in casi specifici, ben definiti, quando non vi sono alternative meno intrusive e solo dopo che gli Stati membri abbiano consultato le rispettive banche dati nazionali e esperito la procedura di cui alla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera²².

(8) Non deve essere possibile effettuare nell'EURODAC nessun confronto di massa delle impronte digitali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

↓ 2725/2000/CE considerando 3
(adattato)
⇒ nuovo

(9) Ai fini dell'applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]²³ è necessario determinare l'identità dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ del regolamento (CE) n. [.../...] del Consiglio [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e, in particolare, dell'articolo ~~10~~ 18, paragrafo 1, lettere ~~e) ed e) b) e d)~~, consentire a ciascuno Stato membro di accertare se ~~uno straniero~~ un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale in un altro Stato membro.

↓ 2725/2000/CE considerando 4

(10) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

↓ 2725/2000/CE considerando 5
⇒ nuovo

(11) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "~~Eurodac~~EURODAC", comprendente ~~un'unità~~ ⇒ un sistema centrale, ~~che opererà presso la Commissione e~~

²² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

²³ COM(2008) XXX.

che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale.

↓ nuovo

(12) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e con il regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

↓ 2725/2000/CE considerando 6
(adattato)
⇒ nuovo

(13) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare ⇒ e trasmettere ⇐ tempestivamente ⇒ i dati sulle ⇐ le impronte digitali di tutti richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e di tutti ~~gli stranieri~~ ⊗ i cittadini di paesi terzi o apolidi ⊗ che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

↓ 2725/2000/CE considerando 7
(adattato)
⇒ nuovo

(14) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al ~~congelamento~~ ⇒ contrassegno ⇐ ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di ~~stranieri~~ ⊗ cittadini di paesi terzi o apolidi ⊗.

↓ nuovo

- (15) È opportuno che le risposte pertinenti ottenute dall'EURODAC siano verificate da un esperto in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della responsabilità ai sensi del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e la corretta identificazione dell'indagato i cui dati potrebbero figurare nell'EURODAC.

↓ 2725/2000/CE considerando 8
(adattato)
⇒ nuovo

- (16) ~~Gli stranieri~~ ☒ I cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ che hanno presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

↓ 2725/2000/CE considerando 9
(adattato)

- (17) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ☒ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ nuovo

- (18) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

- (19) Nel lungo termine, in seguito a una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà prevedere l'istituzione di un'Autorità di gestione responsabile della gestione operativa

dell'EURODAC. Fino ad allora, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione dovrà competere alla Commissione.

↓ 2725/2000/CE considerando 10
(adattato)
⇒ nuovo

- (20) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione ⇒ e dell'Autorità di gestione, ~~nei riguardi dell'unità~~ ⇒ per quanto concerne il sistema ⇐ centrale ⇒ e l'infrastruttura di comunicazione, ⇐ e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
-

↓ nuovo

- (21) È necessario compilare statistiche sul numero delle consultazioni richieste a fini di contrasto e sul numero delle risposte pertinenti che tali richieste hanno generato nell'EURODAC.
- (22) È opportuno che l'interessato sia informato della possibilità che i suoi dati vengano consultati dalle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.
-

↓ 2725/2000/CE considerando 11

- (23) Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema ~~Eurodac~~EURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
-

↓ 2725/2000/CE considerando 12

- (24) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione ~~presso la Commissione~~ di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

↓ 2725/2000/CE considerando 15
(adattato)

- (25) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁴, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento ~~nel contesto del sistema Eurodac.~~

↓ 2725/2000/CE considerando 16

- ~~(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.~~

↓ 2725/2000/CE considerando 17

- (26) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

↓ nuovo

- (27) È opportuno che al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari ai sensi del presente regolamento si applichi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁵. Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
- (28) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE²⁶, controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in

²⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

²⁶ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

↓ 2725/2000/CE considerando 18
⇒ nuovo

- (29) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'~~Eurodac~~EURODAC ⇒ a intervalli regolari ⇐ .
-

↓ 2725/2000/CE considerando 19
(adattato)
⇒ nuovo

- (30) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per punire l'uso dei dati ~~registri~~ inseriti ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale con finalità contrarie a quelle dell'~~Eurodac~~EURODAC.
-

↓ nuovo

- (31) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

- (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento assicura il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo.
-

↓ 2725/2000/CE considerando 22
(adattato)

- (33) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello ~~della convenzione di Dublino~~ del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] .

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell'“~~Eurodac~~EURODAC”

1. È istituito un sistema denominato “~~Eurodac~~EURODAC”, allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi ~~della convenzione di~~ ~~Dubline~~ ~~☒~~ del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ~~☒~~, per l'esame di una domanda di ~~asilo~~ ~~⇒~~ protezione internazionale ~~⇐~~ presentata in uno Stato membro ~~⇒~~ da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ~~⇐~~ e di facilitare inoltre l'applicazione ~~di tale convenzione~~ ~~☒~~ del richiamato regolamento ~~☒~~ secondo le disposizioni del presente regolamento.

~~2. L'Eurodac comprende:~~

~~a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;~~

~~b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;~~

~~e) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.~~
~~3.2.~~ Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'“~~Eurodac~~EURODAC” da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'“~~Eurodac~~EURODAC” solo per gli scopi previsti dall'articolo ~~4532~~, paragrafo 1, ~~della convenzione di~~ ~~☒~~ del regolamento ~~☒~~ Dublino ~~⇒~~ e ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e alla decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ~~⇐~~.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ~~“convenzione di regolamento Dublino”~~: ~~la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990~~ il regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];
- b) ~~“richiedente asilo”~~ ⇒ protezione internazionale ⇐: ~~lo straniero~~ il cittadino di un paese terzo o l’apolide che ha presentato una domanda di ~~asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda~~ ⇒ protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera g) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ⇐;
- c) “Stato membro d’origine”:
- i) in relazione ~~ai richiedenti asilo~~ alle persone di cui all’articolo 7, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all’unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e che riceve i risultati del confronto;
 - ii) in relazione alle persone di cui all’articolo ~~8~~ 12, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all’unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
 - iii) in relazione alle persone di cui all’articolo ~~11~~ 15, lo Stato membro che trasmette detti dati ~~all’unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e che riceve i risultati del confronto;

↓ nuovo

iv) in relazione ai compiti di cui agli articoli 17 e 21

- lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;
- le autorità designate degli Stati membri e di Europol di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della decisione [...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*];

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

- d) “rifugiato ⇒ beneficiario di protezione internazionale ⇐”: ☒ il cittadino di un paese terzo o l’apolide ☒ ~~la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967~~ ⇒ che ha diritto allo status di protezione internazionale definito all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio⇐;
- e) “risposta pertinente”: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate ~~dall’unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati ~~nelle banche dati~~ ☒ nella banca dati centrale ☒ e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l’esito del confronto a norma dell’articolo ~~4~~ 19, paragrafo ~~6~~ 4;

↓ nuovo

- f) “punto di accesso nazionale”: il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;
- g) “autorità di verifica”: l’organismo nazionale unico designato dallo Stato membro o da Europol di cui all’articolo 4 della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*].

↓ 2725/2000/CE (adattato)

2. I termini definiti nell’articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell’articolo ~~1~~ 2 ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

↓ nuovo

Articolo 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

1. Quando il confronto con i dati conservati nella banca nazionale dei dati dattiloscopici e l’accesso ai sistemi nazionali automatizzati d’identificazione dattiloscopica degli

altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera²⁷ (decisione Prüm) danno esiti negativi, le autorità designate dagli Stati membri e da Europol in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], nei limiti delle loro competenze ove necessario in un caso specifico e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, possono chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC di cui agli articoli 9 e 12, paragrafo 2, qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati EURODAC contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.

2. Al confronto di cui al paragrafo 1 provvede l'autorità di verifica di cui all'articolo 4 della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], che vaglia e trasmette le richieste delle autorità designate al punto di accesso nazionale. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati EURODAC fissate nella richiamata decisione. In un caso eccezionale d'urgenza, l'autorità di verifica può ricevere richieste motivate scritte o in formato elettronico e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d'urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

3. Non sono trasferiti a paesi terzi, a organizzazioni internazionali o a soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione europea, né sono messi a loro disposizione, le risposte pertinenti e i dati ottenuti dall'EURODAC ai sensi della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*].

4. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, il sistema centrale non conserva i dati dattiloscopici trasmessi a norma del presente articolo e, terminata la trasmissione dei risultati del confronto, li cancella immediatamente.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

Articolo 4

~~Unità centrale~~ ☒ Architettura del sistema e principi di base ☒

~~1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.~~

²⁷ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

↓ nuovo

1. L'EURODAC consta di:

a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da

- un'unità centrale,
- un sistema di continuità operativa;

b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).

2. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

2.3. I dati riguardanti ~~i richiedenti asilo e~~ le persone di cui agli articoli ~~8 e 11~~ 7, 12 e 15 sono trattati ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ☒ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ☒.

↓ 2725/2000/CE articolo 1,
paragrafo 2, secondo comma
⇒ nuovo

4. Le norme cui è soggetto l'~~Eurodac~~ EURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

↓ 2725/2000/CE articolo 4,
paragrafo 1, seconda frase
⇒ nuovo

5. La procedura di tale rilevamento è stabilita ⇒ e applicata ⇐ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla ⇒ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla ⇐ ~~Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della~~ e Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Articolo 5

Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione

1. Un organo di gestione (“Autorità di gestione”) finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea è responsabile della gestione operativa dell’EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.
2. L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione:
 - a) controllo;
 - b) sicurezza;
 - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, in particolare:
 - a) compiti di esecuzione del bilancio;
 - b) acquisizione e rinnovo;
 - c) aspetti contrattuali.
4. Prima che l’Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile di tutte le funzioni a quella attribuite in forza del presente regolamento.
5. La gestione operativa dell’EURODAC consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell’EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione del sistema centrale.
6. Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l’Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
7. L’Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema

d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e del VIS di cui al regolamento n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~6~~³

Statistiche ~~Unità centrale~~

3 Ogni ~~tre mesi~~ ⇒ mese ⇐ ~~l'unità centrale~~ l'Autorità di gestione elabora ~~una~~ ~~statistica~~ statistiche sulle attività del sistema centrale da cui risultano ⇒ in particolare ⇐:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ~~ai richiedenti asilo~~ e alle persone di cui all'articolo 7 ~~8~~, paragrafo 1, ~~e all'articolo 11 12, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1;~~
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~8~~ 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda in un momento successivo;
- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~11~~ 13, paragrafo 1, che avevano presentato in precedenza domanda in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle impronte digitali che ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale ha dovuto ~~nuovamente~~ richiedere ⇒ ripetutamente ⇐ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;;

↓ nuovo

- f) il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
- g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
- h) le persone per le quali sono state registrate risposte pertinenti ai sensi delle lettere b), c), d) e g);

i) il numero di confronti richiesti conformemente all'articolo 3;

j) il numero delle risposte pertinenti ottenute in applicazione dell'articolo 3.

↓ 2725/2000/CE

⇒ nuovo

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche ⇒ mensili ⇐ ~~trimestrali~~ ~~elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ relative all'anno in questione ⇐ e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c), ~~e~~ d) ⇒ , g) e i) ⇐ .

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

~~4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.~~

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

CAPO II

~~ASILE~~ **RICHIEDENTI ASILE** **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Articolo ~~7~~ 4

Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente ~~asile~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ di età non inferiore a 14 anni e ⇒, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ⇐ trasmette tali dati ~~sollecitamente all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale insieme ai i dati di cui all'articolo ~~59, paragrafo 1,~~ lettere da ~~a~~ b) a ~~f~~ g).

↓ nuovo

⇒ L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli

non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. ⇐

↓ 2725/2000/CE

~~(2) I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.~~

⇐ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dacché tali motivi sono venuti meno.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇐ nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9, lettera ~~b~~ a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, ☒ ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 8, lettera b), ☒ sono ⇐ automaticamente ⇐ confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già conservati ~~nella banca dati~~ ⇐ nel sistema ⇐ centrale.
4. ~~L'unità~~ ⇐ Il sistema ⇐ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. ~~L'unità~~ ⇐ Il sistema ⇐ centrale trasmette ~~, senza indugio,~~ ⇐ automaticamente ⇐ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9, lettere ~~da a) a~~ ⇐ g) ⇐, insieme al contrassegno di cui all'articolo 16, paragrafo 1, se applicabile ⇐ ~~Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.~~

~~La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.~~

- ~~7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

Articolo 8

Informazioni sullo status dell'interessato

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 10 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

- a) Quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all'articolo 24 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo.
- b) Quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, e include la data di arrivo.
- c) Non appena può stabilire che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 9, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino.
- d) Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 9, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
- e) Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 9 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

↓ 2725/2000/CE
⇒ nuovo

Articolo 95

Registrazione dei dati

1 ~~Nella banca dati~~ ⇒ Nel sistema ⇐ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

~~a)~~ dati relativi alle impronte digitali;

~~b)~~ Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 8, lettera b), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente ⇐ ;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;

~~g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;~~

↓ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore.

↓ 2725/2000/CE
⇒ nuovo

~~h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.~~

h) nei casi di cui all'articolo 8, lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a trasferimento;

i) nei casi di cui all'articolo 8, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;

i) nei casi di cui all'articolo 8, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;

k) nei casi di cui all'articolo 8, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

~~2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.~~

Articolo ~~10~~ 6

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 9 viene conservata presso ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale.~~

Articolo ~~11~~ 7

Cancellazione anticipata dei dati

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~6~~ 10 sono cancellati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 22, paragrafo ~~3~~ 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

↓ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

CAPO III

~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ FERMATI IN RELAZIONE

ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 12 §

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, ~~in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,~~ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ~~stranieri~~ cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o non siano altrimenti confinati per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento .
2. Lo Stato membro interessato trasmette ~~sollecitamente~~ quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo all'unità al sistema centrale i seguenti dati relativi ~~agli stranieri~~ ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti:
 - ~~a)~~ a) dati relativi alle impronte digitali;
 - ~~b)~~ b) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;
 - c) sesso;
 - d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
 - e) data di rilevamento delle impronte digitali;
 - f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ al sistema centrale;

g) identificativo utente dell'operatore.

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate nei modi descritti al paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio degli Stati membri ma sono in stato di trattenimento, custodia o sono altrimenti confinati dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.
4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo

stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali dell'interessato e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~13~~ 9

Registrazione dei dati

1. Sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale i dati di cui all'articolo ~~5~~ 12, ~~paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 8, paragrafo 2.~~

Fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~6 3, paragrafo 3~~ ⇒ e dell'articolo ~~3~~ ⇐, i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~alla stessa unità~~ ⇒ allo stesso sistema ⇐ centrale.

~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale non confronta i dati trasmessi ~~gli~~ ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2, con dati già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ~~stesso~~ ⇐ né con i dati che ~~le gli~~ vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2.

2. ~~Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.~~ Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~47~~, paragrafi ~~3, 5 e 7~~ e 5, e all'articolo ~~19~~, paragrafo 4.

Articolo ~~14~~ 10

Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 1, viene conservata ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale per ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ a decorrere dal rilevamento

delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale cancella automaticamente i dati ~~dalla banca dati centrale~~.

2. I dati relativi ~~agli stranieri~~ ⊗ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ⊗ di cui all'articolo ~~812~~, paragrafo 1, sono cancellati ~~immediatamente dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~1522~~, paragrafo 3, ~~se~~ ⊗ non appena ⊗ lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ di cui al paragrafo 1, viene venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
- a) ~~allo straniero~~ ⊗ al cittadino di un paese terzo o all'apolide ⊗ è stato rilasciato un permesso di soggiorno;
 - b) ~~lo straniero~~ ⊗ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ⊗ ha lasciato il territorio degli Stati membri;
 - c) ~~lo straniero~~ ⊗ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ⊗ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ nuovo

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1.

CAPO IV

~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 15 ~~11~~

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate ☒ dell'interessato ☒ ~~di tale straniero~~, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ dichiara di avere inoltrato una domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
- b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ non chiede ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ☒ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
- c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.
2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di cui al paragrafo 1.
3. I dati relativi alle impronte digitali ~~dello straniero~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ☒ centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti

~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.

I dati sulle impronte digitali di ~~detto straniero~~ ☒ detti cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ non sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né sono confrontati con i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~812~~, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~47~~, paragrafi ~~3, 5 e 6~~, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo ~~4~~, paragrafo ~~7~~.

~~5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:~~

~~a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a~~

~~b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.~~

CAPO V

~~RIFUGIATI RICONOSCIUTI~~ ☒ ~~BENEFICIARI DI~~ ~~PROTEZIONE INTERNAZIONALE~~ ☒

~~Articolo 12~~

~~Congelamento dei dati~~

~~1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.~~

~~Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.~~

~~2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del~~

~~trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro;~~

~~A) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero~~

~~b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato;~~

~~3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.~~

~~4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):~~

~~a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale; e~~

~~b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.~~

~~5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

↓ nuovo

Articolo 16

Contrassegno dei dati

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 9 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 10 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5.
2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

CAPO VI

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo ~~17~~ 13

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
 - a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;
 - b) la legalità della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo ~~5~~ 9, ~~paragrafo 1~~, all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 2 e all'articolo ~~11~~ 15, paragrafo 2;
 - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
 - d) ferma restando la responsabilità ~~della Commissione~~ ⇒ dell'Autorità di gestione ⇐, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale;
 - e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.
2. A norma dell'articolo ~~14~~ 12, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultimo.
3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo ~~4~~ 19, paragrafo ~~6~~ 4.
4. ~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento ~~e delle relative modalità di applicazione~~. In particolare, ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐:
 - a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano ~~nell'unità~~ ⇒ con il sistema ⇐ centrale non usino i dati ~~registrati presso la banca dati centrale~~ per scopi diversi da quelli dell'~~Eurodac~~ EURODAC, quali definiti all'articolo ~~1~~, ~~paragrafo 1~~;

~~b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;~~

b) ~~⇒~~ adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale a norma dell'articolo ~~14~~ 12;

c) ~~d)~~ ~~fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e~~ ⊗ fatti salvi ⊗ i poteri dell'organo di controllo indipendente ⊗ del garante europeo della protezione dei dati ⊗ ~~che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato,~~ garantisce assicura che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità ⇒ con il sistema ⇐ centrale abbiano accesso ai dati ⊗ ivi ⊗ registrati ~~presso la banca dati centrale.~~

~~La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

↓ 407/2002/CE articolo 2
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo 182

Trasmissione

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. ~~L'unità centrale~~ Se necessario al suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ⊗ l'Autorità di gestione ⇐ definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~L'unità centrale~~ ⊗ Autorità di gestione ⇐ assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. Gli Stati membri ~~dovrebbero trasmettere~~ ⊗ trasmettono ⊗ i dati di cui all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 15, paragrafo 2, ~~del regolamento Eurodac~~ per via elettronica. ⇒ I dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. ⇐ ~~L'unità centrale~~ Se necessario al suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, ⊗ l'Autorità di gestione ⇐ definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.~~
3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 59, ~~paragrafo 1~~, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 15, paragrafo 1, ~~del regolamento Eurodac~~ rende

possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a ~~un richiedente asilo o a~~ una persona di cui ~~agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac~~ all'articolo 7, 12 o 15.

4. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo alle persone di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~8~~ 12, paragrafo 1, ~~del regolamento Eurodac~~ da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~11~~ 15 ~~del regolamento Eurodac~~ da "3".
5. L'~~unità centrale~~ Autorità di gestione definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte ~~dell'unità~~ del sistema centrale.
64. ~~L'unità~~ Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine ~~l'unità centrale~~ l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 19~~3~~

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'~~unità centrale~~ Autorità di gestione definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto ~~da essa~~ effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. ~~L'unità~~ Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, ~~l'unità~~ il sistema centrale informa ~~chiede allo~~ lo Stato membro ~~di trasmettere quanto prima.~~ Lo Stato membro interessato trasmette dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati .
2. ~~L'unità~~ Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ~~In caso di dati trasmessi per via elettronica, u~~ Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità ~~dell'unità centrale~~ dell'Autorità di gestione , ~~l'unità~~ il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze ~~sonosiano~~ sono venute meno. In tali casi ~~l'unità centrale~~ l'Autorità di gestione , se

necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐ , definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. L'Unità centrale ⇒ Autorità di gestione ⇐ , se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐ , definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

↓ 2725/2000/CE articolo 4,
paragrafo 6 (adattato)
⇒ nuovo

4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo ~~1532~~ della ~~convenzione di~~ ⇔ del regolamento ⇔ Dublino ⇒ e della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ⇐ .

Le informazioni, pervenute dall'unità ⇒ dal sistema ⇐ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

↓ nuovo

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all'Autorità di gestione.

↓ 407/2002/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~204~~

Comunicazione tra gli Stati membri e l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa utilizzano ~~i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)~~ ⇒ l'infrastruttura di comunicazione EURODAC ⇐ . L'unità centrale ⇔ Autorità di gestione ⇔, se necessario ad assicurare il suo funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐ , definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo ~~dei servizi generici di IDA~~ ⇒ dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ .

~~Articolo 14~~

~~Sicurezza~~

~~1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:~~

- ~~a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);~~
- ~~b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);~~
- ~~c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);~~
- ~~d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);~~
- ~~e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);~~
- ~~f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);~~
- ~~g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).~~

~~2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.~~

Articolo 21

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
 - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'EURODAC (controlli all'ingresso delle strutture);
 - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
 - d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
 - e) impedire che i dati siano trattati nell'EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
 - f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EURODAC abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
 - g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, su richiesta di queste ultime (profili personali);
 - h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
 - i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'EURODAC o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'EURODAC, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

↓ 2725/2000/CE
⇒ nuovo

Articolo 22 ~~15~~

Accesso ai dati registrati nell'~~Eurodac~~EURODAC e loro rettifica o cancellazione

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema centrale ⇐, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo ~~4~~ 7, paragrafo 5.

↓ nuovo

2 In deroga al paragrafo 1, le autorità designate dagli Stati membri e l'unità specializzata designata da Europol in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], possono consultare tutti i dati conservati nella banca dati centrale, indipendentemente dallo Stato membro d'origine, e possono ricevere tali dati in conformità dell'articolo 3 e della richiamata decisione.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

3. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema centrale ⇐ sono designate da ciascuno Stato membro ⇒ ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. ⇐ ~~il quale~~ ⇒ La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del

presente regolamento. Ogni Stato membro ⇐ comunica ☒ senza indugio ☒ alla Commissione ⇒ e all'Autorità di gestione ⇐ l'elenco di dette autorità ⇒ e le relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. ⇐

4. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ~~6~~ 10 o dell'articolo 14, ~~paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a),~~ soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

~~Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.~~

~~Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.~~

5. Se uno Stato membro o ~~l'unità centrale~~ ⇒ l'Autorità di gestione ⇐ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa ~~parimenti~~ quanto prima ⇒ l'Autorità di gestione, la Commissione e ⇐ lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.

6. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ .

~~Articolo 21~~

~~Modalità di applicazione~~

- ~~1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:~~

~~definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,~~

~~definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,~~

~~compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.~~

~~Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.~~

~~2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.~~

Articolo ~~23~~ 46

Conservazione delle registrazioni da parte dell'unità centrale

1. L'~~unità centrale~~ ⇒ Autorità di gestione ⇐ conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute ~~nell'unità~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha ~~immesso~~ ⊗ inserito ⊗ o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo ~~14~~ 12. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno ⇒ dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 ⇐, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

↓ nuovo

3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~Articolo 22~~

~~Comitato~~

~~1. La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

Articolo ~~24~~ 17

Risarcimento dei danni

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati ~~alla banca dati~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui ~~la Commissione~~ ⇒ l'Autorità di gestione o un altro Stato membro ⇐ abbia ommesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo ~~25~~ 18

Diritti dell'interessato ~~delle persone interessate~~

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ⇒ per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale ⇐ :
 - a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
 - b) ~~delle finalità~~ ☒ dello scopo ☒ per cui i ☒ suoi ☒ dati saranno trattati nell'ambito dell' ~~Eurodac~~ EURODAC ⇒, compresa una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento, e delle finalità dell'articolo 3 del presente regolamento e della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*] ⇐ ☒;
 - c) dei destinatari dei dati;
 - d) riguardo alla persona di cui all'articolo ~~4~~ 7 o all'articolo ~~8~~ 12, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;
 - e) ~~dell'esistenza di un~~ del diritto di accesso ai dati che la riguardano e ~~di un diritto di rettifica di tali dati~~ ☒ del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ☒ ⇒ o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del

responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 \Leftarrow .

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~4~~ 7 o all'articolo ~~8~~ 12, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~11~~ 15, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi ~~all'unità~~ \Rightarrow al sistema \Leftarrow centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

\Downarrow nuovo

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

\Downarrow 2725/2000/CE
 \Rightarrow nuovo

2. In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati ~~nella banca dati~~ \Rightarrow nel sistema \Leftarrow centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi ~~all'unità~~ \Rightarrow al sistema \Leftarrow centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.
4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione ~~nella banca dati~~ \Rightarrow nel sistema \Leftarrow centrale.
5. Qualora risulti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ \Rightarrow nel sistema \Leftarrow centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~15~~ 22, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.
8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

↓ nuovo

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, su loro istanza.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~9.~~ 10. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste ⇒, su richiesta, ⇐ gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

- ~~10.~~ 11. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. ~~La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.~~

- ~~11.~~ 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

~~12.~~ 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo ~~10~~ 13, per tutto l'iter processuale.

Articolo ~~26~~ 19

~~⊗~~ Vigilanza dell' ~~⊗~~ Autorità nazionale di controllo

1. Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

↓ nuovo

Articolo 27

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 28

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'EURODAC.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

↓ 2725/2000/CE (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~29~~ 21

Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione ~~dell'unità centrale~~ ⇒ del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per le ⇒ autorità di verifica e i punti d'accesso ⇐ ~~unità~~ nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.

~~3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.~~

Articolo ~~30~~ 24

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

- ~~1. La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'~~Eurodac~~EURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
- ~~2. La Commissione~~ ⇒ L'Autorità di gestione ⇐ provvede affinché vengano attivate ~~le~~ sistemi ⊗ procedure ⊗ attie a monitorare il funzionamento ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
- ~~3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.~~
- ~~4. Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.~~

↓ nuovo

- ~~3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.~~
- ~~4. Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.~~

↓ 2725/2000/CE

⇒ nuovo

- ~~5. Tre anni dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 35, paragrafo 2 ⇐, e successivamente ogni ~~sei~~ ⇒ quattro ⇐ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'~~Eurodac~~EURODAC nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne

avevano giustificato l'istituzione ⇒, anche rispetto al meccanismo introdotto dall'articolo 3, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale⇐ e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività ⇒ formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie ⇐ . ⇒La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio . ⇐

↓ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Fino all'istituzione dell'Autorità di gestione di cui all'articolo 5, la Commissione si limita a presentare le relazioni previste ai paragrafi 1 e 5.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~31~~ 25

Sanzioni

Gli Stati membri ⊗ adottano le misure necessarie per ⊗ ~~garantiscono~~ garantire che ~~qualsiasi~~ ⊗ ogni ⊗ uso dei dati ~~registrati~~ ⊗ inseriti ⊗ ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale contrario allo scopo dell'~~Eurodac~~ EURODAC quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia ~~oggetto di adeguate sanzioni~~ ⊗ passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive ⊗.

Articolo ~~32~~ 26

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica ~~la convenzione di~~ ⊗ il regolamento ⇐ Dublino.

↓ nuovo

Articolo 33

Disposizioni transitorie

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

↓

Articolo 34

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

↓ 2725/2000/CE articolo 27
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~35~~ ~~27~~

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione europea ☒.
2. Il presente regolamento si applica ~~ed Eurodac inizia la propria attività~~ a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità~~

europée ☒ dell'Unione europea ☒, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all'unità ⇒ al sistema ⇐ centrale, ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒ e
- b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità ⇒ il sistema ⇐ centrale inizi a funzionare ~~secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5~~ ☒ conformemente al presente regolamento ☒.

↓ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione di aver espletato i preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) quanto prima e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

↓ 2725/2000/CE

4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

↓ 407/2002/CE ⇒ nuovo

Allegato I

Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

~~ANSI/NIST - CSL 1-1993~~ ⇒ ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, giugno 2001 (INT-1) ⇐ e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

Allegato II

Eurodac - Fingerprint form

1.	Reference number	
2.	Place of the application for asylum or place where the alien was apprehended	
3.	Date of the application for asylum or date on which the alien was apprehended	
4.	Sex	
5.	Date on which the fingerprints were taken	
6.	Date on which the data were transmitted to the Central Unit	

105 mm from top of form
155 mm from top of form
205 mm from top of form

ROLLED IMPRESSIONS

1. Right thumb	2. Right forefinger	3. Right middle finger	4. Right ring finger	5. Right little finger
50 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
6. Left thumb	7. Left forefinger	8. Left middle finger	9. Left ring finger	10. Left little finger
40 mm				

PLAIN IMPRESSIONS

LEFT HAND Four fingers taken simultaneously	TWO THUMBS Impressions taken simultaneously		RIGHT HAND Four fingers taken simultaneously
	LEFT	RIGHT	
75 mm	30 mm	30 mm	75 mm
65 mm	55 mm		



Allegato II
Regolamenti abrogati
(di cui all'articolo 32)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio	(GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1)
Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio	(GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)

Allegato III
Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Soppresso
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 6
Articolo 3, paragrafo 4	Soppresso
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Soppresso
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 14

Articolo 11, paragrafi 1-4	Articolo 15, paragrafi 1-4
Articolo 11, paragrafo 5	Soppresso
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16	Articolo 23
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 26
Articolo 20	Articolo 27
Articolo 21	Articolo 29
Articolo 22	Soppresso
Articolo 23	Soppresso
Articolo 24	Articolo 30
Articolo 25	Articolo 31
Articolo 26	Articolo 32
Articolo 27	Articolo 35
-	Allegato II

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio	Il presente regolamento
Articolo 2	Articolo 16
Articolo 3	Articolo 17
Articolo 4	Articolo 18
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 2
Allegato I	Allegato I
Allegato II	-

Allegato IV
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] ²⁸.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Politica: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18)

Attività:

Flussi migratori - Politiche comuni in materia di immigrazione e asilo (capitolo 18.03)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Quadro finanziario 2007-2013: **Rubrica 3A**

Linea di bilancio: 18.03.11 - **Eurodac**

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'entrata in vigore del regolamento EURODAC è connessa con l'entrata in vigore del regolamento Dublino, ossia non prima del 2011.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
18.03.11.	Spese non	Stanz. dissociate ²⁹	No	No	No	3A

²⁸ La presente scheda finanziaria legislativa riguarda unicamente i costi che si prevede saranno occasionati dai cambiamenti connessi alla presente modifica. Essa non contempla pertanto le spese connesse alla gestione ordinaria dell'EURODAC.

²⁹ Stanziamenti dissociati (SD).

	oblig.					
--	--------	--	--	--	--	--

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno 2010	2011	2012	2013	n+4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	-----------	------	------	------	-----	---------------	--------

Spese operative³⁰

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0.000	2.415	0.000	0.000			2.415
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0.000	2.415	0.000	0.000			2.415

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento³¹

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000
---	--------	---	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	0.000	2.415	0.000	0.000			2.415
Stanziamenti di pagamento		b+c	0.000	2.415	0.000	0.000			2.415

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento³²

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0.000	0.244	0.122	0.122			0.488
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0.000	0.084	0.020	0.000			0.104

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e	0.000	2.743	0.142	0.122			3.007
---	--	-----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

³⁰ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

³¹ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

³² Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane	b+c +d +e	0.000	2.743	0.142	0.122			3.007
--	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

Cofinanziamento

Nessun cofinanziamento anticipato.

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo cofinanziamento di		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d +e +f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale³³ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <small>34</small>
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

³³

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

³⁴

Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno 2010	2011	2012	2013	n + 5
Totale risorse umane	0	2.0	1.0	1.0	

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Per agevolare la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi sarà autorizzato l'accesso all'EURODAC per consultazione a fini di contrasto.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La presente proposta risponderà alle preoccupazioni del Consiglio e dell'intera comunità delle autorità di contrasto che ritengono un problema il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati EURODAC e reputano che sia questa una grave lacuna per l'identificazione di presunti autori di reati di terrorismo o altri reati gravi.

La possibilità di effettuare consultazioni a fini di contrasto sulla base di impronte latenti nell'EURODAC è subordinata alla migrazione della banca dati in un nuovo sistema IT, ossia il sistema di confronto biometrico (BMS). Il BMS fungerà da piattaforma comune fornendo servizi di confronto biometrico al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al sistema di informazione visti (VIS) e all'EURODAC. L'integrazione dell'EURODAC nel BMS dovrebbe iniziare nel 2001.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Gli obiettivi principali della proposta sono agevolare la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e autorizzare l'accesso all'EURODAC, per consultazione, a fini di contrasto.

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad esempio i dati sui confronti di impronte digitali a fini di contrasto, ecc.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

- indiretta, con delega a:
 - agenzie esecutive
 - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- Gestione concorrente o decentrata**
 - con Stati membri
 - con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)**

In futuro, la gestione operativa dell'EURODAC potrebbe essere trasferita ad un'agenzia competente per il SIS II, il VIS e altri sistemi IT in questo settore (spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia). Per quanto riguarda l'istituzione di una tale agenzia, la Commissione intende presentare una proposta separata con relativa valutazione dei costi connessi.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza. Allo stesso modo si procederà alla valutazione delle pratiche di accesso a fini di contrasto.

Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è stata inclusa nella valutazione d'impatto.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione del sistema di Dublino che traccia il bilancio dei primi tre anni (2003-2005) di funzionamento dell'EURODAC. Pur riconoscendo che il regolamento Dublino viene applicato in modo soddisfacente nell'insieme, la relazione punta il dito su alcuni problemi connessi all'efficienza delle disposizioni di legge in vigore e individua quelli che occorre affrontare per migliorare il sostegno fornito dall'EURODAC ad un'applicazione più agevole del regolamento Dublino.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Viene proposto che siano effettuate valutazioni regolari a cura della Commissione e, una volta istituita, dell'Autorità di gestione.

7. MISURE ANTIFRODE

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ³⁵ Requisiti a derivanti dal regolamento EURODAC																
Azione 1 Introdurre nuove funzioni nel sistema centrale EURODAC																
Nuove funzioni Risultato 1 – modifiche diverse dall'accesso a fini di contrasto			0.000		0.100		0.000		0.000							0.100
Nuove funzioni Risultato 2 – modifiche per l'accesso a fini di contrasto					2.000		0.000		0.000							2.000
Spese generali e spese varie (15%)			0.000		0.315		0.000		0.000							0.315

³⁵ Quale descritto nella sezione 5.3.

COSTO TOTALE				0.000		2.415		0.000		0.000						2.415
--------------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	-------

Per il calcolo dei costi si presuppone che il sistema EURODAC si avvalga del BMS e giri sulla stessa piattaforma del sistema BMS/VIS. Per questa ragione le tabelle riportano soltanto i costi relativi al 2011. La stima di 2,415 milioni copre tre anni di servizi di manutenzione e assistenza (2011-2012-2013) per la nuova configurazione dell'EURODAC che dovrà essere predisposta nel 2011; non occorre quindi prevedere costi aggiuntivi per i prossimi due anni, la cui copertura risulta pressoché garantita. Di conseguenza, bisognerà far fronte ai costi di manutenzione per le nuove funzioni solo dopo il 2013.

I costi di cui sopra comprendono tre anni di manutenzione, ossia i servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware, l'aggiornamento e la personalizzazione del sistema BMS/EURODAC necessari per permettere la consultazione a fini di contrasto, nonché le modifiche introdotte in relazione alla finalità originaria dell'asilo non connesse con l'accesso a fini di contrasto. Per maggiore chiarezza la presente scheda riporta gli importi contenuti nella scheda finanziaria originale allegata alla proposta del 3 Dicembre 2008 (COM(2009) 825), che figurano come "risultato 1" accanto ai costi per le modifiche rese necessarie dalla presente proposta, classificati come "risultato 2".

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei ³⁶ (XX 01 01)	A*/AD	0	0	0.0	0.0		
	B*, C*/AST	0	2.0	1.0	1.0		
Personale finanziato ³⁷ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ³⁸ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		0	2.0	1.0	1.0		

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Trattare le questioni amministrative e finanziarie connesse al contratto con il fornitore del sistema.

Seguire l'introduzione dei cambiamenti al sistema informatico EURODAC.

Seguire i test effettuati dagli Stati membri.

Helpdesk per gli Stati membri a disposizione dei nuovi utenti.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

³⁶ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁸ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ³⁹							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (18 01 01)	0.000	0.244	0.122	0.122		
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0.000	0.244	0.122	0.122		

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei finanziati con l'art. 18 01 01 01*

³⁹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

AD/AST – 122.000 EUR/anno x 2,0 persone = 244.000 EUR (2011)

AD/AST – 122.000 EUR/anno x 1,0 persone = 122.000 EUR (2012 -2013)

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno n+5	Anno n+5 e segg.	TOTALE
18 01 02 11 01 – Missioni	0.000	0.004	0.000	0.000			0.004
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0.000	0.080	0.020	0.000			0.100
XX 01 02 11 03 – Comitati ⁴⁰							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0.000	0.084	0.020	0.000			0.104

⁴⁰ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.